

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stratificazione dividendi black list: necessaria la delibera

di Marco Bargagli

Il D.Lgs. 147/2015 (*Crescita e l'internazionalizzazione delle imprese*), ha modificato integralmente le regole di tassazione riservate ai dividendi **provenienti** da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

A partire dall'esercizio 2015, la **tassazione integrale dei dividendi** ex [articolo 89, comma 3, D.P.R. 917/1986](#) si potrà applicare solo nell'ipotesi in cui il socio italiano detenga una **partecipazione diretta** in una società residente o localizzata in **Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Infatti, in caso di **partecipazione indiretta** il socio italiano deve essere **titolare di una partecipazione di controllo** nella *sub-holding* intermedia residente in uno Stato a fiscalità ordinaria (c.d. *white list*) che percepisce, a sua volta, utili da partecipate estere localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Per disapplicare la **tassazione integrale dei dividendi** provenienti da **società ed enti localizzati in Stati o territori black list**, il socio residente nel territorio dello Stato dovrà dimostrare che dal **possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi** in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**, mediante la **presentazione di apposito interpello disapplicativo** [ex [articolo 167, comma 5, lettera b\), D.P.R. 917/1986](#)].

Sotto il **profilo dichiarativo**, è applicabile una **sanzione amministrativa** in conseguenza alla **mancata indicazione** nella **dichiarazione di redditi** dei **dividendi** e delle **plusvalenze** relativi a partecipazioni detenute in imprese ed enti esteri **situati in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

In particolare tale sanzione è pari al **10 per cento dei proventi non indicati**, con un **minimo di 1.000 euro** ed un **massimo di 50.000 euro**.

Si ricorda che la **legge di Stabilità 2016**, modificando l'[articolo 167, comma 4, D.P.R. 917/1986](#), ha anche variato i **criteri di individuazione** del paradiso fiscale.

In particolare, a partire dal **1° gennaio 2016**, si considerano privilegiati:

- i regimi in cui “il **livello nominale di tassazione**” risulti **inferiore al 50 per cento** di quello applicabile in Italia;
- i **regimi speciali**, ossia quelli che **prevedono “particolari disposizioni”** che comportano

un livello di imposizione agevolato.

Per espressa **disposizione normativa**, deve considerarsi in ogni caso privilegiato un **regime speciale** che determina un **livello di imposizione** inferiore di oltre il 50 per cento rispetto a quello applicato in Italia, nonostante l'aliquota ordinaria dello Stato o territorio sia superiore alla metà di quella domestica.

Ciò detto, con la [risoluzione 144/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – si è recentemente espressa circa la **documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza** degli **utili di fonte estera** percepiti dal socio italiano per il **tramite di società intermedie non residenti**.

In particolare, nell'**istanza di interpello** veniva evidenziato la seguente situazione: **Alfa Spa** detiene il 100 per cento del capitale di una **società olandese** (Beta BV) la quale, a sua volta, **controlla interamente** un'altra società (**Gamma BV**) residente in Olanda. Quest'ultima società, sino al 2009 ha prodotto utili, oltre che in Olanda, anche in Svizzera, per il tramite di una **stabile organizzazione** ivi situata.

Sempre nell'anno 2009, Gamma ha **ceduto la branch ad una consociata**, realizzando una **plusvalenza assoggettata a tassazione in parte in Olanda e in parte in Svizzera**, sulla base di determinazioni assunte dalle autorità fiscali dei predetti Paesi. A seguito della cessione, gli **utili di Gamma** sono stati **prodotti esclusivamente in Olanda ed ivi integralmente tassati**.

Infine, nelle annualità 2008/2013, Gamma ha **distribuito i propri utili** a Beta, la quale **ne ha riversato una parte ad Alfa**. Tali utili, ai sensi dell'[articolo 89, comma 2, D.P.R. 917/1986](#), sono **stati esclusi da imposizione in Italia** nella misura del **95%** del loro ammontare, nel presupposto della **provenienza degli stessi da una società residente in Olanda** e, quindi, **da un Paese a fiscalità ordinaria**.

L'Agenzia delle Entrate, nel fornire la **risposta all'interpello**, ha **richiamato i chiarimenti già forniti con la circolare AdE 51/E/2010**, nella quale era stato evidenziato che, ai fini dell'**individuazione della quota parte di utili provenienti da paradisi fiscali**, nell'ordinamento tributario nazionale manca un principio di carattere generale che regoli la **distribuzione, l'utilizzo o la ricostruzione o la ripartizione delle riserve**.

Quindi, in **mancanza di un criterio espresso previsto dal legislatore** occorre **documentare**, di volta in volta, la **provenienza degli utili distribuiti al socio residente**, il quale è **tenuto a dimostrare**, sulla base di un **adeguato supporto documentale**, se e in quale misura tali utili provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata.

Infatti, in **assenza di un'idonea ricostruzione dei proventi** erogati si **ritengono distribuiti**, in via **prioritaria e fino a concorrenza**, gli **utili provenienti da un paradoso fiscale**.

Nella fattispecie oggetto dell'interpello, le **riserve pregresse della società Gamma, residente in**

Olanda, risultano formate anche da utili prodotti dalla stabile organizzazione che la medesima ha detenuto in Svizzera (Paese incluso nella *black list* di cui al D.M. 21 novembre 2001, prima delle **modifiche** apportate dalla legge di Stabilità 2016 all'[articolo 167, comma 4, D.P.R. 917/1986](#)).

Di conseguenza, occorre ricostruire **analiticamente** tutti gli utili erogati, allo scopo di verificare la **provenienza degli stessi** e, simmetricamente, il **correlato trattamento fiscale**.

Tale ricostruzione, a parere dell'Agenzia, deve riguardare **sia la formazione della provvista patrimoniale da cui i dividendi vengono attinti, sia la consumazione della stessa in occasione della distribuzione**.

In conclusione, ai fini della **analitica ricostruzione dei dividendi percepiti**, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le **delibere contestualmente adottate da Beta e da Gamma**, dalle quali **risulta che le somme distribuite da quest'ultima sono attinte da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata**, costituiscano un **supporto documentale idoneo** a dimostrare che **i dividendi percepiti da Alfa non rientrano nell'ambito applicativo dell'[articolo 89, comma 3, D.P.R. 917/1986](#)**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)